EDIZIONE SUPPLEMENTARE

Spedizione in abbonamento postale **Anno 94° — Numero 50**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 febbraio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** - Semestrale L. **4516**
Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. **8024** - Semestrale L. **4516**
Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1953, n. 58.

Modificazioni al regime doganale del bestiame, delle carni e dei pesci salati e preparati e nuove aggiunte alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387 e 9 febbraio 1953, n. 38, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1953;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra

l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale di alcune merci e di aggiungere nuove esenzioni daziarie alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e interim per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo che decorre dalla entrata in vigore del presente decreto fino a tutto il 30 aprile 1953, il dazio previsto dalle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per i cavalli da macello (voce di tariffa 1-*b*) e per il bestiame bovino, ovino, caprino e suino (voci 3, 4, 5 e 6), nonchè per le carni macellate, fresche ecc., e per le frattaglie commestibili ecc. (voci 13 e 14) viene elevato al 15 % del valore.

Art. 2.

Alla tabella di cui all'art. 3, lettera *b*) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, sono apportate le aggiunte e le modificazioni indicate nell'allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

Al dazio previsto nella tabella di cui al succitato art. 3 per le acciughe e sardelle pressate o in salamoia (voce 24-*e*) non è più da applicare la riduzione stabilita con l'art. 1 del decreto Presidenziale 1° novembre 1951, n. 1125.

Art. 4.

Con l'entrata in vigore del presente decreto si intendono abrogati:

a) i dazi stabiliti con le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per le voci 125-*c*-3; 850-*b*-2, *b*-3; 1166-*b* e 1336-*b*-4, rimanendo applicabili per le stesse voci i dazi convenzionati col Protocollo di Torquay;

b) il dazio convenzionato col Protocollo di Annecy e mantenuto in vigore per effetto degli articoli 1 e 4 del decreto Presidenziale 1° novembre 1951, n. 1125, per i « coltivatori a disco ed altri aratri » (voce ex 1079) rendendosi applicabile per le stesse merci il corrispondente dazio convenzionato col Protocollo di Torquay

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA — FANFANI — CAMPILLI — LA MALFA — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 50. — CARLOMAGNO

TABELLA

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
156	Pesci preparati e conservati:	
a	in recipienti ermeticamente chiusi:	
	2) sardine e acciughe	30 %
	3) tonno	27 %
	4) altri	27 %
b	in altri recipienti	27 %
ex 263 *a*	1) Ceneri, scorie e residui metalliferi di zinco, contenenti 80 per cento o più di zinco. *Le ceneri, le scorie, le schiumature e gli altri avanzi di lavorazione, contenenti zinco in proporzione dell'80% o più, destinati ad essere impiegati per la produzione degli idrosolfiti, sono ammessi in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*	—
352 *b*	Bicromati:	
	1) di potassio	25 %
	2) di sodio	25 %

Il Ministro per le finanze
VANONI

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1952.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Farra d'Alpago e Pieve d'Alpago del distretto di Belluno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Farra d'Alpago e di Pieve d'Alpago, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Belluno;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° aprile 1953 per i comuni di Farra d'Alpago e Pieve d'Alpago, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Belluno.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1953
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 222. — LESEN

(1018)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1953.

Revoca del provvedimento di sequestro della Società per azioni « Divina Maryclaire », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società per azioni « Divina Maryclaire », con sede in Roma, piazza di Spagna, numeri 34-35, e nominato sequestratario il dott. Ernesto Roncalli;

Ritenuta l'opportunità di revocare il sequestro della suindicata Società;

Vista la deliberazione in data 13 marzo 1952 del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1951, n. 491;

Decreta:

E' revocato il decreto 10 aprile 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società per azioni « Divina Maryclaire », con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1953

Il Ministro: PELLA

(830)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1953.

Nomina del commissario straordinario della Corporazione dei piloti del porto di Messina.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 116 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Considerato che nel funzionamento della Corporazione dei piloti del porto di Messina sono state riscontrate gravi irregolarità attinenti alla organizzazione del servizio ed alla gestione amministrativa e contabile della Corporazione;

Decreta:

Il capitano di lungo corso Pietro Catania, già capo pilota della Corporazione dei piloti del porto di Catania, è nominato commissario straordinario della Corporazione dei piloti del porto di Messina per la durata di mesi sei a decorrere dal giorno successivo a quello del presente decreto.

Al suddetto commissario straordinario è assegnata, sui proventi di pilotaggio della Corporazione, una indennità giornaliera di L. 3000 (tremila).

Roma, addì 12 febbraio 1953

Il Ministro: CAPPA

(1019)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1953.

Elenco delle località nelle quali si applicano le provvidenze a favore dei centri sinistrati da eventi bellici, previste dall'art. 4 del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 517.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 517;

Viste le dichiarazioni concernenti i danni ricevuti dai centri sinistrati;

Decreta:

Le provvidenze di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, con le modifiche stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 517, aumentate, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 517, del 50 % per i centri nei quali alla data del 1° gennaio 1947, siano risultati inabitabili, esclusivamente per le distruzioni avvenute durante le operazioni belliche, almeno il 70 % dei fabbricati di abitazione, si applicano ai sottoelencati centri:

Provincia di Ancona: Ancona;
Provincia di Avellino: Avellino;
Provincia di Benevento: Benevento;
Provincia di Chieti: Francavilla a Mare;
Provincia di Foggia: Foggia;
Provincia di Forlì: Rimini;
Provincia di Frosinone: Fontana Liri Inferiore;
Provincia di Pescara: Pescara;
Provincia di Ravenna: Fusignano;
Provincia di Roma: Civitavecchia, Valmontone.

Roma, addì 12 febbraio 1953

Il Ministro: PELLA

(1020)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 355 del 27 febbraio 1953 riguardante il prezzo dei carboni

A parziale modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 350 del 30 gennaio 1953, il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 355 del 27 febbraio 1953 ha adottato la seguente decisione.

PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

Con decorrenza dagli arrivi dal 1° marzo 1953 i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno o franco frontiera, vengono modificati come appresso:

I. — CARBONI TEDESCHI

	Via mare Lire	Via terra Lire
1) *Antracite*:		
a) Antracite di 1ª classe:	—	—
Noce 1	—	18.100
Noce 2	—	18.850
Minuti lavati	—	11.700
b) Antracite di 1ª classe « Sophia Jacoba »:		
Noce 1	—	19.700
Noce 2	—	20.500
c) Antracite di 2ª classe:		
Noce 1	—	16.100
Noce 2	—	16.850
Minuti lavati	—	11.700
d) Antracite speciale per elettrodi	—	18.250
2) *Carbone magro* (ess):		
Grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	11.350	12.700
Noce 1	12.900	14.300
Noci 2 3	14.450	15.800

II. — Restano invariati i prezzi delle altre provenienze come pure le disposizioni generali e particolari, di cui ai precedenti provvedimenti.

(1034)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di aiuto referendario della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visti i propri decreti in data 4 dicembre 1951 e 13 dicembre 1951, relativi alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di aiuto referendario della Corte dei conti indetto con decreto presidenziale 1° giugno 1950;

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 1953, con il quale il consigliere avv. Vincenzo Di Franco è stato nominato membro della Commissione predetta in sostituzione del consigliere avv. Enrico Palla, ammalato;

Ritenuto che è venuto a cessare il motivo di impedimento del predetto consigliere avv. Enrico Palla e che può, pertanto, provvedersi alla sua reintegrazione in seno alla Commissione;

Decreta:

A far parte, in qualità di componente della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di aiuto referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 1° giugno 1950, è chiamato, in sostituzione del consigliere avv. Vincenzo Di Franco, il consigliere della Corte dei conti avv. Enrico Palla.

Il presente decreto sarà comunicato al competente Ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1953

Il Presidente: ORTONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1953
Registro n. 73 *Presidenza, foglio n.* 283. — FERRARI

(1035)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.